

REGOLAMENTO INTERNO COOPERATIVA CER SICILCER

24 05 2025

Premesse (norme e riferimenti) del Regolamento

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 (di seguito anche il "DM CER"), ha disciplinato le modalità di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle "Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile" (di seguito CACER) che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili come previsto all'art. 2, comma 1, lett. h).

Il "DM CER", inoltre, ha confermato gli incentivi tariffari che saranno erogati dal Gestore Servizi Energetici Nazionali (GSE) sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili,

Le modalità tariffarie sono quelle indicate nel "Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso" (nel seguito TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R, modificata con la 15/2024/R/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Documento che ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso oltre alle tipologie di configurazione ammesse al servizio.

I soggetti beneficiari della "tariffa incentivante" sono le varie tipologie di sistemi e Configurazioni di Autoconsumo individuale o collettivo di Energia Rinnovabile (le CACER), tra cui sono previste le "Comunità energetiche rinnovabili" (di seguito anche "CER"), cioè i sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021 e come precisate alla lettera g) dell'art. 2 DM CER.

Gli impianti di produzione e punti di prelievo facenti parte delle Configurazioni di Autoconsumo che utilizzano la rete di distribuzione esistente devono essere connessi tramite punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria come previsto all'art. 3, comma 2, lett. d).

A conclusione di questo iter normativo, in attuazione del "DM CER" e del "TIAD", il Gestore dei Servizi Energetici Nazionali (GSE), ha pubblicato le "Regole Operative" (ad oggi del 23/02/2024) per l'accesso al servizio per l'autoconsumo

diffuso da parte delle configurazioni ammesse, comprendente le procedure, la modulistica ed i format contrattuali da utilizzare.

In data 28/1/2025 si è costituita in Trecastagni (CT) la Società Cooperativa denominata **"SICILCER SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla SICILCER SOC. COOP.** (di seguito "SicilCER").

La Cooperativa, regolata dalle norme specifiche presenti nel Codice Civile (dall'articolo 2511 all'art. 2548) e dallo Statuto sociale approvato in sede di costituzione potrà operare come CER e avere nella propria disponibilità, o comunque, sotto il proprio controllo, uno o più impianti per la produzione di energia rinnovabile assumendo contestualmente i compiti di gestione di una o più Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (le CACER) che utilizzano la rete di distribuzione esistente costituite nelle aree sottese alle medesime cabine primarie e a cui aderiscono clienti finali e produttori associati alla cooperativa.

Con la costituzione della Cooperativa SicilCER i soci hanno inteso promuovere e diffondere l'energia rinnovabile e la cultura della tutela ambientale e dell'autosufficienza energetica in conformità alla Normativa applicabile e, ove possibile, accedere ai Benefici Economici previsti, regolandone la ripartizione tra i diversi Soci sulla base del presente Regolamento Interno ed in base a specifici previsioni/accordi contrattuali.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - Regolamento Interno – scopo e finalità

In esecuzione dello Statuto Sociale, e nel rispetto delle condizioni previste nelle Regole Operative GSE, è approvato il presente regolamento (di seguito anche il "Regolamento Interno"), che ha come scopo la regolazione dei rapporti mutualistici di scambio di beni o di servizi tra soci, e nella modalità di attribuzione e utilizzo degli incentivi ricevuti sull'energia condivisa, oltre ai servizi forniti in proprio o tramite terze parti.

Le Premesse e gli Allegati al presente Regolamento Interno costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.1 Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento Interno potrà essere aggiornato, modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ciò sia necessario per:

- adeguarlo a modifiche normative o regolamentari sopravvenute (DM CER, TIAD, Regole Operative GSE, disposizioni ARERA);
- aggiornare le modalità di gestione tecnica e amministrativa delle Configurazioni di Autoconsumo;
- garantire il miglior perseguimento dello scopo mutualistico, nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni assembleari.

Ogni modifica sarà comunicata ai Soci e, ove prevista, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea nei tempi e con le modalità stabilite dallo Statuto.

ART. 2 – Finalità della cooperativa, oggetto sociale e scambio mutualistico

2.1 – Principi ispiratori e finalità della cooperativa

La Cooperativa ha come finalità prevalente la promozione e diffusione dell'energia da fonte rinnovabile e la promozione della cultura della tutela ambientale e dell'autosufficienza energetica, aggregando persone, imprese e istituzioni per avviare e ottimizzare l'uso di fonti di energia rinnovabile su basi mutualistiche e di prossimità territoriale.

I principi su cui si basa la cooperativa, riassunti nello Statuto, oltre ai principi cooperativi elaborati dalla "International Cooperative Alliance", sono quelli della sussidiarietà, dell'inclusività, della partecipazione e della solidarietà

La SicilCER Società Cooperativa, nel rispetto dell'art. 2511 del Codice Civile, è caratterizzata da un capitale variabile, da mutualità prevalente e da uno scopo mutualistico, in favore dei propri soci, consumatori o utenti, che si sostanzia nello scambio di prestazioni tra i soci cooperatori e la cooperativa stessa.

2.2 – Oggetto sociale

In conformità allo Statuto sociale, la Cooperativa è costituita su base volontaria per consentire la partecipazione dei soci al conseguimento delle finalità

mutualistiche di cui all'art. 1 del presente Regolamento, attraverso i servizi resi ai propri soci, tra cui, in sintesi:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società ovvero nella disponibilità e sotto il controllo della Società ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021. A tal fine potrà anche ai sensi dell'art 8 del D. lgs 199/2021:

- Gestire i rapporti con il GSE;

- Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;

- Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci;

- Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nel presente regolamento e dalle specifiche revisioni contrattuali.

b) produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante impianti di proprietà o comunque nella disponibilità e sotto il controllo della Società ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 199/2021, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica da fonte rinnovabile, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 199/2021, l'energia autoprodotta sarà utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito, ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica;

c) accedere ai mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/odi distribuzione.

d) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;

e) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;

f) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

g) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;

La Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri soggetti, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

2.3 – Impianti

Oltre che impianti in proprietà, la Cooperativa potrà detenere, ai sensi dell'art. 3.4 lett. g) dell'Allegato A alla Delibera n. 15/2024/R/EEL dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di Soci ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione, oltre a specifici accordi contrattuali.

2.4 – Mandato

La Comunità è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa alle condizioni previste dall'Allegato A alla Delibera n. 15/2024/R/EEL dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;

2.5 – Lo Scambio Mutualistico

Conformando l'offerta di occasioni di scambio mutualistico alle esigenze dei soci e in relazione al fabbisogno di consumo di energia elettrica da parte di ciascun Socio, la Cooperativa potrà creare per gli stessi occasioni di vantaggio in modo diretto secondo le seguenti possibili modalità, tra di loro anche cumulabili:

- I. I servizi necessari per l'accesso ai Benefici Economici ottenuti dalla Cooperativa da parte del GSE, in conformità al successivo Art. 8.2 tra i quali i servizi di rendicontazione e ripartizione dei Benefici Economici ottenuti;
- II. la produzione e la cessione di energia elettrica dagli impianti di proprietà o detenuti dalla Cooperativa;
- III. l'erogazione di altri beni e servizi offerti dalla Cooperativa;
- IV. la contrattazione e sottoscrizione di accordi con soggetti terzi, selezionati direttamente dalla Cooperativa e/o segnalati da uno o più dei Soci, i quali

riservano a questi ultimi sconti e offerte sull'erogazione di energia elettrica e/o di beni e/o servizi;

- v. la programmazione e implementazione di attività a carattere culturale, sociale e/o di diversa natura nei confronti della comunità di riferimento della Cooperativa. La Cooperativa può prevedere offerte, sconti e vantaggi esclusivi riservati a specifiche categorie di Soci.

La Cooperativa potrà offrire beni e servizi anche a soggetti terzi non Soci, restando inteso che il vantaggio mutualistico è, in ogni caso, una prerogativa esclusiva dei Soci.

Ai soci potranno essere riconosciuti, in maniera differita, i **ristorni inerenti lo scambio mutualistico diretto** in presenza dei relativi parametri determinati in conformità alle norme di legge vigenti, allo Statuto e secondo le previsioni approvate con specifico Regolamento dall'Assemblea dei soci.

ART. 3 - CONDIZIONI PER L'ADESIONE E REQUISITI DEI SOCI

1.1 – Condizioni per l'adesione

Alla cooperativa è possibile aderire tramite sottoscrizione del relativo modulo di adesione.

La partecipazione all'iniziativa è aperta e volontaria.

Possono divenire Soci della Cooperativa, ai sensi dell'art. 6 del relativo Statuto sociale, come consumatori finali e/o produttori, sia le **persone fisiche** che le **persone giuridiche** come piccole medie imprese (c.d. PMI), enti territoriali o autorità locali (ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 196/2009). Ciascun socio della Cooperativa deve essere titolare di un punto di connessione (di seguito anche il "**POD**");

1.2 – Requisiti dei soci

Secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto,

Per le **persone fisiche** è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto il 18° anno di età;

b) essere titolare al momento della domanda di un'utenza elettrica, o averne richiesto l'attivazione, con relativo punto di connessione (POD) alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

c) non svolgere un'attività, in proprio o per conto terzi, i cui scopi siano in contrasto con gli interessi della Cooperativa;

d) l'indicazione del tipo di scambio mutualistico al quale intende partecipare, precisando se come produttore, come consumatore o combinando entrambi gli scambi, secondo le previsioni di cui all'art. 5 dello Statuto;

e) l'indicazione della specifica CACER a cui intende associare il punto di connessione (POD).

Per **gli Enti** e le **persone giuridiche** sono necessari i seguenti requisiti:

- a) Essere titolari al momento della domanda di un'utenza elettrica, o averne richiesto l'attivazione con relativo punto di connessione (POD) alla rete di distribuzione dell'energia elettrica facente parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria della relativa CA-CER;
- b) non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica. In particolare, nel caso di Soci che non siano persone fisiche, è necessario che il codice ATECO prevalente sia diverso dai codici esclusi dalle delibere vigenti in materia;
- c) non svolgere un'attività identica o affine a quelle svolte dalla Cooperativa e che per dimensioni e caratteristiche siano suscettibili di configurare un rapporto di effettiva concorrenza con gli interessi e le finalità della Cooperativa stessa. In tale ipotesi, in sede di ammissione, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa dovrà valutare tale potenziale conflittualità anche considerando i settori e i mercati in cui operano gli aspiranti Soci, unitamente alle loro dimensioni imprenditoriali e, in caso di rifiuto all'ammissione, indicando gli eventuali motivi per cui si ritiene di non poter ammettere l'aspirante Socio;
- d) l'indicazione del tipo di scambio mutualistico al quale intende partecipare, precisando se come produttore, come consumatore o combinando entrambi gli scambi, secondo le previsioni di cui all'art. 4.2 del presente Regolamento;

- e) l'indicazione della specifica CACER a cui intende associare il punto di connessione (POD).

Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Tutti coloro che intendono aderire dovranno sottoscrivere l'apposito **Mandato**, di cui al successivo Art.6, conferito al Referente.

È preclusa la partecipazione alla Cooperativa per i titolari di utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.

ART. 4. Categorie di Soci, quota sociale e corrispettivo annuo per i servizi erogati

4.1 –Tipologie di soci

I Soci della Cooperativa possono essere

- I. I soci aderenti ad una specifica CACER distinti in:
 - A. **Clienti finali/Consumatori (di seguito consumer):** soci clienti finali esclusivamente consumatori di energia;
 - B. **Produttori e consumatori (di seguito Prosumer):** consumatori e produttore di energia elettrica ai sensi della normativa applicabile nelle disponibilità della CER per la condivisione tra i soci consumer della configurazione.
 - C. **Produttori (di seguito producer):** proprietari di impianti intestatari di officina elettrica nelle disponibilità della CER che rileva ai fini della configurazione in quanto contribuisce con la propria produzione di energia alla produzione e fabbisogno della configurazione.
- II. Soci non ancora aderenti ad una specifica CACER ma interessati ad altri servizi e/o scambi mutualistici con la cooperativa;

4.2 – Categorie e sottocategorie di soci in relazione allo scambio mutualistico

In funzione della natura e dell'intensità dello scambio mutualistico, in particolare in relazione alla circostanza per cui i Soci siano aderenti o non aderenti ad una Configurazione per l'Autoconsumo sotteso ad una Cabina Primaria di Riferimento ed al requisito di persona fisica o persona giuridica si istituiscono le seguenti categorie e sottocategorie di soci con le relative quote sociali:

- (i) soci **Clienti Finali** appartenenti ad una CA-CER nella veste di soli consumatori (di seguito anche Clienti finali ("o **Consumer**"),
- (ii) soci appartenenti ad una configurazione come produttori/consumatori (di seguito anche i "**Prosumer**"),
- (iii) soci appartenenti ad una configurazione come produttori titolari di un impianto in disponibilità della CER (di seguito anche **Producer**)
- (iv) Soci non ancora appartenenti ad alcuna configurazione e interessati ad altre tipologie di scambio mutualistico.

4.3 – Quote sociali

Ogni Socio cooperatore sottoscrive una o più azioni del valore nominale di € 50,00 ciascuna, così come previsto dall'Art. 25 dello Statuto sociale.

La Cooperativa può, in funzione della tipologia di scambio mutualistico, dell'adesione ad una configurazione e della natura del Socio (persona fisica o giuridica), consigliare un numero minimo di azioni da sottoscrivere, dettagliato nell'Allegato C, al fine di garantire un'adeguata capitalizzazione e coerenza con l'impegno partecipativo.

La Quota Sociale è nominativa, indivisibile e non può essere cointestata.

4.4 – Corrispettivi per i servizi ai soci¹

Ai sensi dell'**Art. 46 dello Statuto sociale**, la Cooperativa può prevedere corrispettivi annuali per la copertura dei costi relativi ai servizi forniti ai Soci. Tali corrispettivi saranno dettagliati in apposito Tariffario (Allegato D) e potranno includere:

- servizi di gestione e amministrazione delle configurazioni di autoconsumo;

¹ I corrispettivi per servizi sono distinti tra l'attività di gestione e rendicontazione dei benefici economici (Incentivi) e gli altri scambi mutualistici

- accesso e gestione dei Benefici Economici;
 - servizi tecnici, digitali e informativi.
- I corrispettivi potranno essere compensati con eventuali crediti vantati dal Socio nei confronti della Cooperativa.

4.5 – Esclusione e Recesso dei Soci

Ciascun Socio può essere escluso dalla Cooperativa e/o dalla configurazione di appartenenza, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'Art. 11 dello Statuto, tra cui:

- inattività o irreperibilità continuata;
- perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi per l'ammissione;
- morosità nei versamenti dovuti;
- esercizio di attività in concorrenza con quella della Cooperativa;
- falsità nelle dichiarazioni di adesione;
- manomissione dei dispositivi di misura o impianti;
- mancata comunicazione di variazioni rilevanti (es. POD, impianti, sede);
- scioglimento o cessazione in caso di socio persona giuridica;
- altri comportamenti dannosi o in contrasto con lo scopo mutualistico.

Il recesso è sempre ammesso nei casi previsti dalla legge o qualora il socio non possa più partecipare allo scambio mutualistico. Deve essere comunicato a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà entro 60 giorni la sussistenza dei motivi. Il recesso ha effetto dalla comunicazione di accoglimento, e i rapporti mutualistici in essere continueranno fino alla loro naturale scadenza, salvo diversa delibera motivata del CdA.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 In conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile, i Soci mantengono i diritti a loro spettanti in qualità di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica anche tramite le convenzioni e gli accordi sottoscritti dalla Cooperativa.

5.2 I Soci della COOPERATIVA sono soggetti ai doveri riportati nel presente Regolamento Interno. In particolare, ciascun Socio si impegna a:

- a)** rispettare le norme del presente Regolamento Interno e le deliberazioni dell'Assemblea Cooperativa relative all'attività della Cooperativa;
- b)** mantenere un comportamento conforme alle finalità della Cooperativa;
- c)** contribuire al raggiungimento degli scopi della Cooperativa e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini della Cooperativa, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro, e anche in via indiretta;
- d)** all'interno di una CACER, utilizzare prioritariamente l'energia elettrica prodotta dagli 'Impianti di quella CACER;
- e)** comunicare prontamente al Referente della Cooperativa i consumi di propria pertinenza, anche per consentire, anche per il tramite di terzi, di svolgere ogni attività utile, necessaria ed opportuna nell'interesse della Cooperativa e dei Soci della Cooperativa, anche nei confronti del GSE e di ogni autorità competente ai sensi della Normativa applicabile;
- f)** garantire l'accesso e l'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa anche per consentire alla Cooperativa, anche per il tramite di terzi, di svolgere ogni attività utile, necessaria ed opportuna nell'interesse della CER e dei Soci dell'eventuale CACER nei confronti del GSE e di ogni autorità competente ai sensi della Normativa Applicabile;
- g)** in caso di adesione ad una CACER, acconsentire, per proprio conto, affinché il GSE, e la Cooperativa (ove previsto) possano acquisire e utilizzare, attraverso un apposito sistema informatico i dati e le misure relativi alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione di propria pertinenza, ai fini della determinazione dei corrispettivi spettanti per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;

h) consentire, per quanto di competenza, l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini della CACER cui appartiene, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Normativa Applicabile;

i) ogni ulteriore attività necessaria, utile o comunque opportuna per consentire alla

Cooperativa, anche tramite terzi dalla stessa indicati, di adempiere a quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

5.3 Ciascun Socio dovrà altresì comunicare alla Cooperativa e alla eventuale CACER di appartenenza, la propria volontà di aggiungere, rimuovere o spostare un proprio POD.

Art. 6 – Mandato al Referente

Ai fini della presentazione delle domande di incentivazione e dell'erogazione dei Benefici Economici da parte del GSE di cui all'art. 8, il soggetto Referente è individuato nella persona del **Presidente pro tempore della Cooperativa**, oppure in un **soggetto terzo da lui espressamente delegato con apposito atto scritto**.

Il Referente svolge il ruolo di rappresentante operativo della Configurazione di Autoconsumo per tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e finanziari connessi all'accesso e gestione dei Benefici Economici, secondo le **Regole Operative GSE**.

Ciascun Socio, con apposito mandato senza rappresentanza (ai sensi degli artt. 1705 e ss. c.c.), conferisce al Referente i poteri necessari per:

- sottoscrivere i contratti e i documenti richiesti dal GSE;
- gestire i flussi di pagamento/incentivi;
- operare sulla piattaforma informatica GSE;
- eseguire ogni altra attività prevista per la configurazione.

In caso di **delega a un soggetto terzo**, il Presidente si impegna a garantire che il delegato possieda adeguate competenze tecnico-amministrative e ad informare tempestivamente tutti i soci della configurazione. La delega può essere revocata

in qualsiasi momento con effetto immediato.

Art. 7 – Le fonti di entrata della COOPERATIVA

Le entrate della Cooperativa sono costituite:

I) dalle “Tariffe incentivanti” erogate dalle Autorità competenti sull’energia condivisa e autoconsumata nell’ambito della Comunità:

- a) sull’energia condivisa soggetta ad incentivazione e valorizzazione, autoconsumata nell’ambito della Comunità, prodotta dagli impianti **di proprietà di soci o di produttori terzi** gestiti dalla Comunità medesima in forza dello specifico mandato;
- b) sull’energia condivisa ed autoconsumata nell’ambito della Comunità prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili **di proprietà** della stessa Comunità di Energia Rinnovabile

II) Dalle componenti tariffarie restituite determinate ai sensi dell’art. 6.4 dell’Allegato A alla Delibera n. 15/2024/R/EEL dell’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;

III) dai ricavi derivanti dalla **vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti o di proprietà della stessa Comunità ed immessa in rete ai fini della condivisione**

IV) Dai corrispettivi corrisposti dai soci per i servizi offerti dalla cooperativa anche al fine dello scambio mutualistico, di cui all’art. 4.4, II) del presente Regolamento.

V) Dai ricavi per consulenze e prestazioni di servizio erogate a soci della cooperativa o a terzi.

VI) da altre entrate, contributi, liberalità o donazioni ricevute dalla Cooperativa.

Art. 8 – Ripartizione degli Importi Derivanti dalle Condivisione dell’Energia (tariffe incentivanti)

La distribuzione dei Benefici Economici, in conformità alla Normativa Applicabile, è ispirata al principio di parità di trattamento tra i Soci, così come disciplinata nei Regolamenti Interni di volta in volta applicabili, ma tiene conto della categoria di riferimento, delle caratteristiche di ciascuno di essi e degli impegni assunti, anche finanziariamente, nell'ambito della Configurazione di Autoconsumo di appartenenza.

In ogni caso, la Cooperativa terrà conto della copertura dei costi di manutenzione, amministrativi e degli altri costi gravanti sulla CER, come determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

8.1 I Benefici economici erogati dal GSE derivanti dalla condivisione della energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e periodo di incentivazione (Tariffa incentivante)

Ai sensi della Normativa Applicabile, sono riconosciuti alla Cooperativa per ciascun impianto di produzione che rilevi per la configurazione, Benefici Economici per la durata di 20 (venti) anni (il c.d. "**Periodo di Incentivazione**"), a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto produttivo, in relazione **all'energia elettrica condivisa pari al minimo, calcolato su base oraria, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli Impianti e l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione (nell'ambito della medesima cabina primaria).**

Alla data di emanazione del presente Regolamento Interno gli **Incentivi/Benefici Economici**, sulla base della Normativa Applicabile, sono quelli previsti dal **TIAD** pubblicati sul sito di ARERA. Rientrano nelle tariffe incentivanti anche le **componenti tariffarie restituite** determinate ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 15/2024/R/EEL dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;

Gli Incentivi/Benefici Economici potranno essere proporzionalmente e automaticamente integrati, tanto in aumento quanto in riduzione, in caso di eventuali modifiche della normativa applicabile, mediante apposite modifiche del presente Regolamento Interno su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio, aderente ad una configurazione, accetta sin d'ora i criteri della ripartizione degli incentivi/benefici economici di cui ai successivi commi sulla base del presente Regolamento e degli accordi contrattuali sottoscritti con la

Cooperativa, per l'intera durata del periodo di Incentivazione.

Art. 8.2 – Criteri e modalità di ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia

I Benefici Economici erogati dal GSE, derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sono riconosciuti alla Cooperativa per ciascun impianto che rileva nella configurazione per una durata di 20 anni, a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto. L'energia condivisa è calcolata su base oraria come il minimo tra l'energia immessa in rete dagli impianti e l'energia prelevata dai soci.

La ripartizione degli importi avverrà come segue:

- **55%** ai **Produttori e Prosumer** (persone fisiche e giuridiche), in proporzione all'energia immessa in rete e condivisa, al netto dell'autoconsumo;
- **30%** ai **Consumatori** (Clienti Finali), in proporzione all'energia prelevata nelle ore in cui è disponibile energia condivisa nella configurazione;
- **15%** alla **Cooperativa**, a copertura dei costi di gestione, mantenimento delle piattaforme informatiche, servizi di reportistica, assistenza e coordinamento tecnico-amministrativo.

La ripartizione è effettuata annualmente sulla base dei dati forniti dal GSE. I Soci riceveranno una comunicazione dettagliata con le proprie quote. La gestione degli incassi e dei pagamenti potrà essere delegata al Referente della Cooperativa mediante mandato. Eventuali modifiche normative verranno recepite automaticamente mediante aggiornamento del presente regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per il socio produttore e/o prosumer tenendo conto del suo apporto alla condivisione dell'energia (quota dell'energia prodotta al netto dell'autoconsumo istantaneo ed immessa per la condivisione);

Per il socio consumatore la quota delle Tariffe Incentivanti, ad esso destinata, sarà determinata tenendo conto della quantità di energia elettrica prelevata da ciascun Socio nel corso dell'anno in ciascun periodo orario in cui viene prodotta energia dagli impianti detenuti o nelle disponibilità della Comunità.

La destinazione degli Importi derivanti dalla tariffa incentivante per la Condivisione dell'Energia della Cooperativa verrà determinato dal Referente incaricato che provvederà alla ripartizione delle quote spettanti a ciascun socio

nelle percentuali sopra indicate. I soci potranno demandare al Referente/CER la gestione degli incassi e pagamenti da e verso la cooperativa e dal GSE.

Ciascun Socio potrà devolvere la propria quota di incentivo per finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli Impianti per le iniziative promosse dalla Cooperativa, anche attraverso la Cooperativa stessa, le cui proposte saranno presentate ogni anno dal CDA in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio.

8.3 – Distribuzione degli incentivi

La Cooperativa provvederà al termine di ogni anno a comunicare a ciascun Socio (consumatore e/o prosumer) gli incentivi spettanti. L'importo determinato verrà erogato al Socio, con un primo acconto, tramite versamento dalla Cooperativa al Socio entro il trimestre dell'anno solare successivo rispetto all'effettivo incasso e a saldo con apposito conguaglio entro la fine dell'anno successivo rispetto all'effettivo incasso, in conformità al regime fiscale applicabile.

8.4 - Destinazione degli importi derivanti dalla vendita dell'energia

I benefici economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia condivisa, dalle componenti tariffarie restituite e dalle altre entrate della Cooperativa e gli Importi percepiti dalla Cooperativa per la vendita dell'energia immessa in rete per la condivisione al GSE o ad altro gestore, proveniente dagli impianti di diretta proprietà della stessa CER o in sua disponibilità e dalle altre attività della Cooperativa saranno destinati in via prioritaria alla copertura di costi e oneri della cooperativa (AMMORTAMENTO ONERI FINANZIARI E AMMORTAMENTO IMPIANTI, ONERI DI AFFITTO IMPIANTI) nonché alle altre destinazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge, dello Statuto e delle delibere degli organi sociali.

Art. 9 - Disposizioni generali

Nei casi in cui un Socio, appartenente o meno una CACER, decida di (i) realizzare un ulteriore impianto di produzione di energia rinnovabile, (ii) di ampliare un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente, (iii) di

rimuovere un impianto di produzione di energia rinnovabile, (iv) di depotenziare un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente o (v) di aggiungere o rimuovere un proprio POD, vi sarà la necessità di rivalutare i Benefici Economici, con loro conseguente adeguamento.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente in cui il Socio non comunichi alla Cooperativa la propria volontà di cambiare il proprio assetto di consumo/produzione o il collegamento tramite POD, con conseguente variazione dell'assetto della Cooperativa stessa, il Socio si impegna e sarà obbligato a manlevare la Cooperativa da ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura economica.

La Cooperativa, e ciascuna singola CACER qualora sia costituita, assicurano che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto al valore soglia espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 al DM CER(Decreto 414 del 7 dicembre 2023), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

In ogni caso, e quindi anche in caso di variazione del valore soglia di cui al paragrafo precedente, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa assicurerà il rispetto delle nuove disposizioni normative anche attraverso la rimodulazione dei criteri di divisione dei Benefici Economici.

Articolo 10 - Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta assembleare del [DATA DA INSERIRE].

ALLEGATI

Allegati al presente Regolamento Interno sono:

Allegato A – Riferimenti normativi

Allegato B - Statuto della cooperativa

Allegato C - Tabella riassuntiva Categorie di Soci - Quote associative e Corrispettivo annuale ex art. 4, II.

Allegato C1 - Tabella riassuntiva natura dei benefici e criteri di ripartizione per ciascuna configurazione CA-CPRxxx (impianti collegato ad una stessa cabina primaria)

Allegato D Tabella servizi e relativi costi ex art. 4,l

Allegati E- Modulistica

Modulo Adesione Socio Cliente Finale;

Modulo Adesione Consumer;

Mandato Consumer al Referente;

Modulo Adesione Prosumer;

Mandato Prosumer al Referente;

Mandato Terzo Produttore;